STATUTO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE CON SEDE IN VENEZIA*

Carattere, scopo, sede e mezzi della Deputazione

Art. 1. La Deputazione di storia patria per le Venezie è un'associazione che ha lo scopo di promuovere gli studi e mettere in luce ogni tipo di fonte capace di illustrare, sotto i più vari aspetti, la storia della società triveneta globalmente intesa e, per il periodo del dominio veneziano, la storia delle province e dei territori che furono soggetti o formarono parte della Repubblica di Venezia.

Art. 2. La Deputazione ha personalità giuridica e sede in Venezia.

Art. 3. Essa provvede ai propri fini con i seguenti mezzi finanziari: contributi economici che le vengono assegnati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dai privati, nonché le somme che ricava dalla vendita delle proprie pubblicazioni.

Composizione della Deputazione

Art. 4. La Deputazione è composta da:

a) soci effettivi
b) soci emeriti
c) soci onorari
d) soci corrispondenti interni
e) soci corrispondenti esterni.

L'elezione a socio effettivo, onorario, corrispondente interno ed esterno dev'essere accettata dall'interessato mediante comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza. Qualsiasi socio può rassegnare dimissioni volontarie senza obbligo di giustificazione; di tale decisione, comunicata in forma scritta alla Presidenza, prenderà atto l'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci effettivi

Art. 5. I soci effettivi, il cui numero è di cinquanta, sono eletti per scrutinio segreto dall' Assemblea. Il Presidente comunica ai soci effettivi, con un congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea, una lista di nomi in numero doppio di quello dei soci effettivi da eleggere, predisposta e approvata dal Consiglio direttivo che sceglie i nomi stessi

* Approvato nel luglio 2022.

fra i soci corrispondenti o in genere fra i cultori di studi di cui si occupa la Deputazione, purché di nazionalità o cittadinanza italiana e residenti nelle Venezie.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validamente espressi, entro il limite dei posti da coprire. In caso di parità di voti relativi all'ultimo posto vacante si procede al ballottaggio.

Art. 6. Il socio effettivo che trasferisce la propria residenza fuori dalle Venezie, ottemperato all'obbligo di comunicare tale variazione anagrafica, passa nella categoria dei soci onorari. Riprendendo poi la sua residenza nei territori su indicati, rientrerà nel numero dei soci effettivi non appena si verifichi una vacanza.

Art. 7. I soci effettivi hanno voto deliberativo nell'Assemblea e fra loro sono scelte le cariche.

Essi hanno diritto ad un esemplare delle opere pubblicate direttamente dalla Deputazione, incominciando dai volumi che sono in corso di stampa al momento della loro elezione. Hanno facoltà di proporre, con lettera diretta al Presidente e motivata, le persone che stimano meritevoli della elezione a soci effettivi o corrispondenti. La proposta dovrà precedere almeno di un mese l'adunanza dell'Assemblea.

Art. 8. I soci effettivi promuovono l'attività della Deputazione con gli scritti e con l'opera, in particolare espletando gli incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. I soci effettivi decadono da tale titolo e vengono inseriti nella classe dei soci emeriti qualora, nell'arco di un triennio senza soluzione di continuità, non rispettino almeno una delle seguenti forme di impegno personale:

a) partecipazione alle assemblee;
b) presentazione di contributi scientifici sotto forma di saggi o articoli da pubblicarsi a cura della Deputazione;
c) espletamento di incarichi culturali o istituzionali conferiti dalla Deputazione.

Gli interessati riceveranno un preavviso almeno un semestre prima della data di convocazione della prima assemblea utile per il provvedimento di decadenza. Il provvedimento di decadenza, sulla base degli atti d'ufficio esibiti dalla Segreteria, sarà adottato dall'Assemblea dei soci effettivi ed emeriti e notificato all'interessato a cura della Presidenza.

Soci emeriti

Art. 9. Al compimento dell'ottantesimo anno di età il socio effettivo passa nella categoria dei soci emeriti, conservando tutti i diritti e le prerogative della categoria di provenienza, eccettuato l'elettorato passivo. I soci emeriti promuovono l'attività della Deputazione con gli scritti e con l'opera, e possono svolgere incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. I posti di socio effettivo precedentemente occupati dai soci emeriti vengono considerati vacanti.

Soci onorari

Art. 10. Possono venir eletti a soci onorari dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o anche di singoli soci, persone altamente qualificate che abbiano contribuito all'incremento degli studi della storia delle Venezie.

Il numero dei soci onorari non è limitato. Essi possono intervenire alle assemblee e prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto.

Soci corrispondenti

Art. 11. I soci corrispondenti sono eletti dall'Assemblea, con le stesse modalità previste dall'art. 5, fra i cultori degli studi ai quali attende la Deputazione.

I soci corrispondenti si ripartiscono in due categorie:

a) soci corrispondenti interni, il cui numero non può essere superiore a ottanta e che devono risiedere nelle Venezie
b) soci corrispondenti esterni, il cui numero è illimitato e che sono scelti tra le persone non residenti nei predetti territori.

I soci corrispondenti decadono da tale titolo qualora, nell'arco di un triennio senza soluzione di continuità, non rispettino almeno una delle seguenti forme di impegno personale:

a) partecipazione alle assemblee;
b) presentazione di contributi scientifici sotto forma di saggi o articoli da pubblicarsi a cura della Deputazione;
c) espletamento di incarichi culturali o istituzionali conferiti dalla Deputazione.

Gli interessati riceveranno un preavviso almeno un semestre prima della data di convocazione della prima assemblea utile per il provvedimento di decadenza. Il provvedimento di decadenza, sulla base degli atti d'ufficio esibiti dalla Segreteria, sarà adottato dall'Assemblea dei soci effettivi ed emeriti e notificato all'interessato a cura della Presidenza.

Art. 12. I soci corrispondenti interni concorrono con i loro studi al prestigio della Deputazione e prestano la loro opera ogni volta che ne vengano richiesti dall'Assemblea o dal Presidente. Essi intervengono alle assemblee, possono prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto. Possono acquistare per metà del prezzo d'abbonamento l'Archivio Veneto ed egualmente per metà del prezzo di catalogo le altre pubblicazioni della Deputazione.

Quando un socio corrispondente interno fissa la sua residenza al di fuori delle Venezie passa nella categoria dei corrispondenti esterni.

Art. 13. I soci corrispondenti esterni si impegnano a cooperare all'attività della Deputazione. Un socio corrispondente esterno che venga a risiedere nelle Venezie ha titolo di preferenza per essere compreso nella designazione a corrispondente interno al verificarsi della prima vacanza.

Organi della Deputazione

Art. 14. La Deputazione è governata dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

Salvo quanto specificamente disposto dagli artt. 5 e 41, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si intendono approvate quando abbiano conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi dai presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è formato da:

a) Presidente
b) Segretario
c) Tesoriere
d) quattro Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti immediatamente, nello stesso ruolo, una sola volta.

Art. 16. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Della elezione delle cariche è data comunicazione al Ministero competente. La periodica sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza, deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Venezia.

Presidente

Art. 17. Il presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale della Deputazione. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo che presiede; assegna inoltre eventuali incarichi ai singoli soci della Deputazione.

Segretario

Art. 18. Il segretario sbriga la corrispondenza d'ufficio, compila il protocollo, redige e custodisce i verbali delle adunanze, provvede all'ordinaria amministrazione, sulla quale riferisce al Presidente ad ogni sua richiesta, e presenta ogni anno, nel corso dell'Assemblea ordinaria di autunno, la relazione sullo stato della Deputazione.

Tesoriere

Art. 19. È obbligo del tesoriere depositare presso un istituto bancario operante a Venezia, in conformità con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ogni somma che perviene alla Deputazione. Effettua i pagamenti in conformità alle disposizioni del Consiglio Direttivo e provvede alla gestione finanziaria della Deputazione secondo le istruzioni impartite dallo stesso Consiglio. Provvede infine alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio si raduna, in via ordinaria, ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sembri opportuno al Presidente o venga richiesto da almeno tre consiglieri.

Art. 21. Il Consiglio è convocato per invito del Presidente; la convocazione dovrà spedirsi almeno sei giorni prima dell'adunanza, specificando l'ordine del giorno. In caso di urgenza potranno venir convocati in giornata i membri del Consiglio più agevolmente reperibili. Le loro deliberazioni, purché il numero dei convenuti non sia inferiore a tre, saranno esecutive, ma dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 22. Al Consiglio vanno sottoposti tutti gli affari sui quali è chiamata a deliberare l'Assemblea.

Art. 23. È necessaria la presenza di almeno cinque membri perché le deliberazioni del Consiglio siano valide.

Art. 24. In caso di assenza o di impedimento del presidente o del segretario, il Consiglio Direttivo si riserva di nominare un loro supplente scelto tra i soci effettivi.

Art. 25. I componenti il Consiglio Direttivo che non risiedono a Venezia hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per intervenire alle riunioni del Consiglio.

Assemblea dei soci

Art. 26. L'Assemblea della Deputazione si riunisce in via ordinaria a Venezia o in altra località del territorio di sua competenza due volte l'anno: in primavera ed in autunno. L'Assemblea può venire convocata straordinariamente ogni qualvolta lo stimi opportuno il Consiglio Direttivo o lo richiedano per iscritto almeno dieci soci effettivi. La convocazione dei soci si fa per lettera del Presidente, spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le adunanze pubbliche e private potranno tenersi sia in presenza, sia in audio o videoconferenza, in caso di urgenza.

Art. 27. Salvo quanto specificamente disposto dall'art. 41, l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei soci effettivi presenti non sia inferiore alla metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, ai fini della validità della costituzione, non rileva il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per procura.

Art. 28. L'Assemblea ordinaria di primavera è convocata precipuamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo, previa illustrazione da parte del tesoriere e relazione dei revisori dei conti. I soci sono altresì invitati, in tale circostanza, ad illustrare in breve i lavori scientifici che essi hanno in corso di svolgimento.

Art. 29. Nell'Assemblea ordinaria d'autunno si tengono due adunanze: una pubblica ed una privata, alla quale, come nell'Assemblea ordinaria di primavera, sono ammessi solo i soci.

Art. 30. L'adunanza pubblica ha luogo in forma solenne con l'invito delle autorità locali. In essa il segretario legge la relazione sullo stato della Deputazione nel corso dell'anno accademico e uno dei soci svolge una dissertazione su argomento di storia veneta; entrambe sono pubblicate fra gli atti della Deputazione nell'Archivio Veneto.

Art. 31. Nell'adunanza privata si fanno le comunicazioni del Presidente, si trattano gli affari più importanti della Deputazione, quindi si procede all'approvazione del bilancio preventivo illustrato dal tesoriere ed alle elezioni per le cariche giunte a scadenza e dei nuovi soci.

Revisori dei conti

Art. 32. Sono altresì eletti dall'Assemblea tre revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. Essi vigilano sulla regolarità della gestione amministrativa, esaminano il rendiconto consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea ordinaria di primavera.

Pubblicazioni della Deputazione

Art. 33. Le pubblicazioni della Deputazione, tanto su supporto cartaceo quanto digitalizzate, sono articolate in serie ed elencate nel sito della Deputazione. Il periodico della Deputazione è l'Archivio Veneto che ha cadenza semestrale.

Art. 34. Ogni socio può presentare lavori originali o edizioni di fonti che creda conformi agli scopi della Deputazione.

Alla loro pubblicazione provvede un Comitato di redazione costituito dal Presidente e da quattro soci eletti dal Consiglio Direttivo per non più di due mandati triennali continuativi. Il Comitato potrà istituire, secondo la natura dei lavori scientifici da pubblicare, apposite commissioni di soci per un esame ed un giudizio preliminari.

Art. 35. L'autore o il curatore di un'opera ha diritto a trenta esemplari di essa.

Art. 36. La Deputazione può anche corrispondere a soci e non soci dei contributi economici per la pubblicazione di opere che ne siano stimate meritevoli. Il Consiglio Direttivo propone all'approvazione dell'Assemblea il contributo ed il suo ammontare dopo esame del merito dell'opera, delle condizioni del bilancio e degli impegni già assunti.

Tale opera deve recare sul frontespizio l'indicazione «Opera finanziata dalla Deputazione di storia patria per le Venezie». All'infuori del contributo deliberato la Deputazione non assume altro impegno. Forme diverse di collaborazione non sono ammesse se non previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 37. Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri Enti pubblici ed i privati che finanziano la Deputazione hanno diritto ad un esemplare delle sue pubblicazioni.

Patrimonio della Deputazione

Art. 38. Il patrimonio della Deputazione è formato essenzialmente dalla biblioteca, dall'archivio, dagli arredi e dalle attrezzature. È costituito un fondo di riserva intangibile in funzione di garanzia, individuato in un deposito bancario quantificato in euro 40.000 (quarantamila), cui la Deputazione potrà attingere solo in casi di estrema necessità sulla base di deliberazioni approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei presenti. L'assemblea dei soci effettivi ed emeriti può autorizzare il Consiglio a procedere a operazioni finanziarie, incluse quelle relative a prodotti complessi, prodotti pre-assemblati, prodotti gestiti e prodotti in amministrato.

Scioglimento della Deputazione

Art. 39. Fatta salva l'osservanza delle norme vigenti in materia di estinzione delle persone giuridiche, l'Assemblea può deliberare, con le modalità previste dall'art. 41, lo scioglimento della Deputazione per il venir meno dei mezzi finanziari atti a perseguire i fini per i quali essa è costituita o, più in generale, per l'inadeguatezza a perseguirli. Con le medesime modalità l'Assemblea delibera, di conseguenza, sulla liquidazione e destinazione del patrimonio sociale. La delibera di scioglimento come pure il cognome e nome dei liquidatori devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Venezia.

Anno sociale

Art. 40. L'anno accademico e l'anno finanziario coincidono con l'anno solare.

Modifiche allo statuto

Art. 41. Modifiche o aggiunte allo statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci effettivi, i quali ne danno notizia al Presidente. Le proposte sono comunicate ai soci effettivi con un congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea. Per deliberare su tali proposte occorre, in seconda convocazione, la presenza all'Assemblea di un numero non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. Le proposte si considerano approvate se riportano il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le modifiche o aggiunte allo statuto devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Venezia.

Art. 42. Non oltre il mese di marzo di ogni anno, il presidente invia al Ministero competente una relazione sull'attività svolta dalla Deputazione nell'anno accademico concluso; trasmette altresì copia del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'ultimo anno finanziario.

Art. 43. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia di Enti riconosciuti dalle Autorità competenti.